



III° CONGRESSO CONGIUNTO DI ORTOPEDIA TECNICA

formazione - tecnologia - appropriatezza - evidenze - prescrivibilità
- sicurezza - linee guida - mercato - tariffe:
le sfide del tecnico ortopedico moderno

Bologna 17/18/19 aprile 2018



La legge Lorenzin
n. 3/2018 e
l'Albo dei Tecnici
Ortopedici

ELISABETTA RONCHETTI
(Segretario nazionale FIOTO)



**ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA
MEDICA E DELLE
PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE**

Legge 11 gennaio 2018, n. 3 -

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute (G.U.

31/01/2018) – **entrata in vigore il 15 feb. 2018**

Art. 4.

Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:

«Capo I

DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). — 1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più regioni.

1° COMUNICATO NUOVO ORDINE MULTIALBO



Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

15 febbraio 2018, Ordine dei TSRM e delle PSTRP

Da oggi i Collegi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica sono Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Cambia il nome, cambia lo status, cambiano alcune finalità e alcune regole del gioco, cambia il peso sociale dell'Istituzione, cambiano le responsabilità, cambiano le opportunità e, soprattutto, cambia la squadra.

Come abbiamo avuto modo di affermare all'indomani dell'approvazione della legge, a fianco delle incertezze e delle difficoltà che inevitabilmente incontreremo ci saranno molte opportunità, principalmente di confronto e cooperazione.

I primi passi del nuovo Ordine potranno essere fatti in modo sereno e proficuo, grazie alla piena e immediata sintonia che sul tema si è creata tra il Ministero della salute, i TSRM e il CONAPS: nella riunione di lunedì scorso abbiamo condiviso sia le indicazioni per i TSRM, che manterranno vive le loro rappresentatività e operatività all'interno dei neocostituiti Ordini, che quelle per le altre professioni, ponendo le basi del decreto ministeriale che istituirà gli albi, indicherà chi dovrà implementarli e fornirà gli elementi temporali da rispettare per arrivare, entro il marzo del 2021, all'elezione del primo Comitato centrale della nuova Federazione nazionale.

Il confronto e la cooperazione tra le professioni che afferiscono all'Ordine si sono già intensificati, come dimostrano gli eventi di queste settimane: sabato scorso quello organizzato da UNID, oggi quello organizzato da ANTeL e sabato 24 e domenica 25 il corso per Segretari organizzato dai TSRM e aperto ai rappresentanti di tutte le professioni sanitarie che da oggi dovranno iscriversi agli albi degli Ordini.

Quella che era un'idea, poi tradotta in una scelta politica e in un'azione determinata, oggi è una realtà: viviamola con passione, responsabilità e competenza, nell'interesse dei professionisti coinvolti, del sistema sanitario e di quel che entrambi devono fare a favore delle persone assistite.

Antonio Bortone

Presidente CONAPS

Alessandro Beux

Presidente FNO TSRM e PSTRP

Ripartizione geografica attuale degli ORDINI TSRM e PSTRP

Regioni	Ordini TSRM PSTRP
Piemonte	Torino/Aosta/Alessandria/Asti
	Cuneo
	Vercelli
	Novara
Lombardia	Varese
	Como/Lecco/Lodi/Milano/Monza
	Brianza/Sondrio
	Bergamo
	Pavia
	Cremona
	Brescia
	Mantova
Trentino Alto Adige	Bolzano
	Trento
Friuli Venezia Giulia	Pordenone/Udine/Gorizia/Trieste
Veneto	Belluno/Treviso/Vicenza
	Padova/Venezia
	Verona
	Rovigo
Liguria	Genova/Imperia/Savona
	La Spezia
Emilia-Romagna	Piacenza
	Parma
	Reggio Emilia/Modena
	Ferrara
	Bologna
	Ravenna
Toscana	Forlì
	Firenze/Arezzo/Prato/Lucca/Pistoia/Massa Carrara
	Grosseto/Livorno/Pisa
	Siena
Umbria	Perugia/Terni
Marche	Ancona/Ascoli Piceno/Fermo/Macerata
	Pesaro

Lazio	Roma
	Frosinone
	Rieti
	Latina
	Viterbo
Abruzzo	L'Aquila/Chieti/Pescara/Teramo
Molise	Campobasso/Isernia
Campania	Napoli/Avellino/Benevento/Caserta
	Salerno
Basilicata	Potenza/Matera
Puglia	Bari/Taranto
	Foggia
	Brindisi
	Lecce
Calabria	Catanzaro
	Cosenza
	Reggio Calabria
Sicilia	Palermo
	Trapani
	Enna
	Messina
	Catania
	Siracusa
	Ragusa
Caltanissetta/Agrigento	
Sardegna	Cagliari/Oristano
	Nuoro
	Sassari



L'Ordine professionale è garante di un bene/diritto costituzionalmente garantito quale è la SALUTE

COSA FANNO GLI ORDINI

Enti
sussidiari
dello Stato

- a) **sono enti pubblici non economici** e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

Sottoposti
a vigilanza
Min Salute

- b) **sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare** e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

Ruolo di
garanzia
della
qualità del
livello di
professiona
lità degli
iscritti

- c) **promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità** delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;

L'Ordine professionale è garante di un bene/diritto costituzionalmente garantito quale è la SALUTE

COSA FANNO GLI ORDINI

VERIFICA
TITOLI

- *d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, ... degli albi dei professionisti...* ;

FORMAZIONE

- e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta,...*

PROGR.
FABBISOGNI

- f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, e attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;*

ESAME
ABILITANTE

- g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione ...*

- h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine*

POTERE
SANZIONARIO

- l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni...*



DAI FISIOTERAPISTI AI DIETISTI

Sanità, via al nuovo maxi-albo per 225mila professionisti

Rosanna Magano • pagina 23



DM IN GAZZETTA

Un maxi-ordine per 225mila sanitari

Rosanna Magano • pagina 23

Legge Lorenzin. Dai fisioterapisti ai dietisti interessati 225mila addetti: in «Gazzetta» il decreto con le regole per 19 nuovi Albi

Maxi-ordine per operatori sanitari

Regime transitorio di 18 mesi entro i quali si dovrà procedere alla valutazione dei titoli abilitativi

Rosanna Magano

■ Oltre 200mila i professionisti sanitari - di 19 diversi profili, dai tecnici di radiologia ai logopedisti, dai fisioterapisti agli audioprotesisti - che da questa settimana dovranno iscriversi al nuovo maxi-ordine creato con la Legge Lorenzin (3/2018), quello dei «Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione». Adare il via, la pubblicazione in Gazzetta del Dm Salute sulla «Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione». Ed entro 18 mesi il sistema dovrà essere a regime.

Una svolta epocale che trasforma la maggior parte delle professioni della salute in «Organismo sussidiario dello Stato», con re-

sponsabilità ruoli del tuttonuovi nei processi decisionali che riguardano l'assistenza. E che fa da spartiacque nella giungla dell'abusivismo. Perché se un fisioterapista, un podologo o un dietista tra un anno e mezzo non sarà regolarmente iscritto all'Ordine, non potrà lavorare. Neanche come libero professionista o nel privato.

Nel Dm viene infatti ribadita l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo (tecnici di radiologia e assistenti sanitari già ne avevano uno, gli altri 17 profili devono crearlo). Tra i requisiti, il possesso della laurea abilitante o di un titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante. Un aspetto delicatissimo: quello della valutazione dei titoli, che nei 18 mesi che seguiranno (periodo transitorio) sarà tutto nelle mani dei rappresentanti del-

le associazioni maggiormente rappresentative (da uno a cinque per ogni professione designati per ogni regione), che in base ai titoli proporranno l'iscrizione del singolo professionista. Un esercito di un migliaio di rappresentanti che dovrà gestire il complesso processo, vicariando una funzione che in futuro sarà in capo alle Commissioni d'albo. Una procedura ad alto rischio contenzioso - soprattutto per le professioni riabilitative, che scontano un'ampia eterogeneità dei titoli di formazione - che gli uffici legali del neonato Ordine multi-professione si preparano ad affrontare.

Una volta superato il guado del periodo transitorio e eletti gli organi direttivi, sarà poi compito del maxi-Ordine verificare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio

professionale e curare la tenuta e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti. Quindi di iscriverne i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno. Lo stesso nuovo Ordine dovrà poi proporre all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari. Infine adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari. Di rilievo l'impatto sulle tasche del professionista, che tra tassa governativa, marca da bollo, diritti di segreteria e quota annuale pagherà oltre 200 euro.

Chi entra nel nuovo albo

I numeri delle professioni sanitarie coinvolte nell'unificazione

RIABILITATIVE	122.742	Tecnico sanitario di radiologia medica	28.081
Educatore professionale	31.150	TECNICO ASSISTENZIALI	20.950
Fisioterapista	64.866	Dietista	4.200
Logopedista	11.000	Igienista ambientale	7.850
Ortottista e assistente di oftalmologia	4.426	Tecnico audioprotesista	4.100
Podologo	1.350	Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	2.000
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	3.450	Tecnico ortopedico	2.800
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	4.500	PREVENZIONE	21.887
Terapista occupazionale	2.000	Assistente sanitario	5.437
TECNICO DIAGNOSTICHE	59.681	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	16.450
Tecnico audiometrista	2.000	TOTALE	225.260
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	28.000		
Tecnico di neurofisiopatologia	1.600		

Fonte: elaborazioni a cura di Angelantonio Mastriolo, università di Bologna

I nuovi professionisti. Il giudizio dei rappresentanti delle categorie coinvolte

«Meno spazio per l'esercizio abusivo»

■ «L'iscrizione di 200mila professionisti sanitari nell'ordine multi-albo è una grande sfida e siamo consapevoli delle criticità, ma anche una grande opportunità». A parlare è Alessandro Beux, presidente del neonato super-Ordine. «Abbiamo costruito un sistema in cui tutti sono coprotagonisti. Un'occasione per rendere costante la relazione tra professioni diverse, con una identità progettuale, formativa e clinica. A beneficio dei pazienti». Il primo step sarà valutare la congruità dei titoli del professionista che chiede l'iscrizione. «Un numero signifi-

cativo di professionisti - avverte Beux - si dirà di no e siamo preparati a un'ondata di ricerche».

Una delle promesse della legge Lorenzin è la lotta agli abusivi. «Non si può censire la dimensione del fenomeno. Ma i militanti si imperversano - spiega Antonio Bortone, presidente del Conaps (Coordinamento nazionale delle professioni sanitarie) - soprattutto nell'area della riabilitazione. Perché è più difficile fingersi tecnici di laboratorio o di radiologia. E vediamo anche altre professioni non sanitarie che si inventano competenze in ambito terapeutico.

Insegnanti che fanno rieducazione al linguaggio, o assistenti alla poltrona che fanno gli igienisti dentali. Tutti questi abusi che mettono a repentaglio la salute dei cittadini, finiranno. Perché basterà un click sul sito dell'ordine per sapere se al numero di matricola del professionista corrisponde davvero un nome».

Non ci saranno consensi per gli audioprotesisti. Almeno così dichiara il presidente dell'Anap, Gianni Gruppioni: «Stanremo i pochi abusivi che ci sono, ma la maggior parte dei nostri associati sono laureati». L'aspetto più inte-

ressante è la nuova funzione sussidiaria delle professioni sanitarie. «Avremo più voce in capitolo in questioni dirimenti - conclude Gruppioni - che hanno un impatto anche sulla salute del paziente. Ad esempio l'obbligo di acquistare con procedure centralizzate gli apparecchi audioprotesici. Un apparecchio deve essere scelto da un professionista, che per almeno una decina d'anni lo deve monitorare sulla base delle condizioni del paziente». Non può essere la stazione appaltante a decidere».

Ro.M.

CORRISPONDENTE

CRONOPROGRAMMA DELLA LEGGE 3/2018

IN
CORSO
DI
SVOLGI
MENTO



- **marzo 2018: DM di istituzione degli albi;**
marzo 2018-febbraio 2020: implementazione degli albi da parte dei RAMR e Ordini prov.;
- **marzo-ottobre 2020**: costituzione delle commissioni di albo;
- **novembre 2020**: elezione dei Consigli direttivi degli Ordini;
- **entro marzo 2021**: elezione del Comitato centrale della Federazione nazionale.

DM 13.3.2018 – Istituzione Albi professioni sanitarie - (in vigore 18 aprile 2018)

3-4-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELL'

all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali:

a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) albo della professione sanitaria di dietista;

f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;

i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;

j) albo della professione sanitaria di logopedista;

k) albo della professione sanitaria di podologo;

l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

m) albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;

p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;

q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

▪ ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO: 19 APRILE 2019

Presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ... sono istituiti i seguenti albi professionali: ...

▪ d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

▪ La mappatura geografica dei nuovi albi segue quella degli attuali Ordini TSRM

CHI ENTRERA' NEL NUOVO ORDINE MULTIALBO

Chi entra nel nuovo albo

I numeri delle professioni sanitarie coinvolte nell'unificazione

RIABILITATIVE	122.742
Educatore professionale	31.150
Fisioterapista	64.866
Logopedista	11.000
Ortottista e assistente di oftalmologia	4.426
Podologo	1.350
Tecnico della riabilitazione psichiatrica	3.450
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	4.500
Terapista occupazionale	2.000
TECNICO DIAGNOSTICHE	59.681
Tecnico audiometrista	2.000
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	28.000
Tecnico di neurofidiopatologia	1.600

Tecnico sanitario di radiologia medica	28.081
TECNICO ASSISTENZIALI	20.950
Dietista	4.200
Igienista ambientale	7.850
Tecnico audioprotesista	4.100
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	2.000
Tecnico ortopedico	2.800
PREVENZIONE	21.887
Assistente sanitario	5.437
Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	16.450
TOTALE	225.260

DM 13.3.2018 – Istituzione
Albi professioni sanitarie -
(regime transitorio fino a
implementazione Albo T.O.)

3. Agli albi di tutte le altre professioni sanitarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti attuativi dell'art. 4 della legge n. 3 del 2018. In fase di prima applicazione, gli albi delle professioni sanitarie di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), sono costituiti ai sensi dell'art. 5.

4. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

— 3

Obbligatorietà iscrizione all'albo

Per l'esercizio della
professione sanitaria di
TECNICO ORTOPEDICO - in
qualunque forma giuridica
svolta, anche per i pubblici
dipendenti – **E' NECESSARIA
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
PROFESSIONALE DEI
TECNICI ORTOPEDICI.**

Il nuovo reato di esercizio abusivo 348 c.p. introdotta dalla legge 3/2018

Il nuovo art. 348 c.p.

Innanzitutto, il nuovo articolo 348 del codice penale prevede la **reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10mila a 50mila euro** per chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Alla condanna conseguono la **pubblicazione della sentenza** e la **confisca** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. Se, poi, il reo esercita regolarmente una professione o un'attività, è prevista anche la trasmissione della sentenza di condanna al competente ordine, albo o registro, che applicherà **l'interdizione da uno a tre anni** dalla professione o dall'attività regolarmente esercitata.

Il nuovo reato di esercizio abusivo 348 c.p. introdotto dalla legge 3/2018 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

La fattispecie si applica quindi :

- chiunque eserciti una professione regolamentata per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato,

- in assenza dei requisiti appositamente richiesti dalla legislazione statale

Il nuovo reato di esercizio abusivo 348 c.p. introdotto dalla legge 3/2018 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

Il carattere abusivo dell'esercizio sussiste allorquando:

- ✓ l'agente sia sfornito del titolo,
- ✓ non abbia adempiuto alle formalità prescritte,
- ✓ si trovi temporaneamente interdetto o inabilitato dall'esercizio della professione.

Occorre a tal fine verificare se, in relazione all'attività effettivamente svolta, il soggetto può dirsi legittimato secondo la legislazione statale.

Il nuovo reato di esercizio abusivo 348 c.p. introdotto dalla legge 3/2018 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

(Cass., Sez. VI, 5.3.2004)

Il soggetto non è legittimato secondo la legislazione statale in caso di **possesso dei requisiti tecnici ed attitudinali** richiesti per l'esercizio della professione,

- quando **non accertati e documentati mediante l'iscrizione all'apposito albo professionale,**
- quando **non accertati tramite il possesso dell'abilitazione**
- nel caso in cui il soggetto, pur avendo superato l'esame di Stato necessario a conseguire la relativa abilitazione, **non sia comunque iscritto nel relativo albo professionale**
- Ovvero in caso di interdizione temporanea dall'esercizio della professione

Le aggravanti di reato introdotte dalla legge 3/2018

Le nuove aggravanti

La riforma Lorenzin prevede, poi, delle **nuove aggravanti per l'omicidio colposo e per le lesioni personali colpose** nel caso in cui il fatto sia commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Nel dettaglio, nel primo caso la pena aggravata è quella della reclusione da tre a dieci anni, mentre nel secondo caso è quella della reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni per le lesioni gravissime.

Arte ausiliaria delle professioni sanitarie

Nel caso in cui, invece, l'abuso riguardi un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, esercitata senza la licenza prescritta dall'articolo 140 del regio decreto numero 1265/1934 o senza l'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, la sanzione è quella **amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro**.

Art. 2.

Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale

1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'art. 1, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 3;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;

d) laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

e) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine;

2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea, possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

3. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano.

4. Gli iscritti all'albo professionale che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'ordine italiano di appartenenza.

Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale

1. a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea,
 - b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
 - c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
 - d) **laurea abilitante** all'esercizio della professione sanitaria, ovvero **titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante**, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 - e) **residenza o domicilio** professionale nella circoscrizione dell'ordine;
- 2. I possessori di **titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea**, possono iscriversi all'albo professionale **se in possesso**, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, **del riconoscimento del titolo** di studio abilitante all'esercizio della professione **sanitaria effettuato dal Ministero della salute**, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
...omissis...

I titoli formativi conseguiti secondo i criteri introdotti dalla riforma sanitaria di cui al Dlgs 502/92 e smi (che introduce la formazione universitaria triennale delle professioni sanitarie); quindi si tratta di:

I titoli pregressi antecedenti alla riforma sanitaria del 1992, i cui corsi di formazione sono stati attivati fino al 1995 e comunque conclusi entro il 17 marzo 1999, **riconosciuti automaticamente equipollenti con D.INT.** (Sanità/Miur) 27/07/2000 sull'equipollenza;

I titoli pregressi di rango inferiore a quelli sopra, per i quali è stato emesso un **Decreto Dirigenziale di equivalenza da parte del MINSAL** (al termine di una procedura di valutazione del titolo; i cui corsi devono essere stati attivati fino al 1995 e comunque conclusi entro il 17 marzo 1999)

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICO ORTOPEDICO divenuto poi **LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE ORTOPEDICHE** di cui al Decreto MIUR 2/4/2001 e s.m. ([D. Int. 19/2/2009](#)).

Diploma di MECCANICO ORTOPEDICO ERNISTA conseguito non oltre il 31 dicembre 1998 (ai sensi del R.D. n. 1334/1928)

NESSUN DECRETO DIRIGENZIALE MINSAL DI EQUIVALENZA al TO



Ministero della Salute

TROVA NORME
CONCORSI SALUTE &

TROVANORMESALUTE

Numero Atti: 58722
Ultima Gazzetta Ufficiale del: 07 aprile 2018
Ultima Modifica: 10 aprile 2018

I possessori di **titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea**, possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. ...omissis...

Decreta: Il titolo di studio, diploma di **"Technicien Superieur en Prothesiste-Orthésiste"** conseguito in Francia in data 23 giugno 1980 dal sig. omissis e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "meccanico ortopedico ernista" ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. Roma, 9 aprile 1994 Il direttore generale: D'ARI

DECRETA: Il titolo **"Diploma professionale di baccalaureato in campo sanitario e la qualifica di tecnico ortopedico"** - conseguito in Lettonia presso la "Rigas Stradina Universitate" (Lettonia), in data 7 giugno 2010, dalla Sig.ra ... omissis ... è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Tecnico Ortopedico" (D.M. 665/94) Roma, 5 agosto 2011
Il direttore generale: LEONARDI

DECRETA: Il titolo professionale **"Titulo De Tecnico Superior ciclo formativo de grado superior de ortoprotesica"** conseguito in Spagna nel 2015 presso l'Istituto di Educazione Secondaria Punta del Verde dal Sig....omissis..., **cittadino italiano**, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Tecnico ortopedico. Il Sig. omissis.. è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di "Tecnico ortopedico". Roma, 17 marzo 2017
f.to Vincenzo Canale

Venerdì 23 MARZO 2018

Cassazione. Confermato sequestro beni e attrezzature per il dentista Ue che operava in Italia senza iscrizione all'albo italiano

La Cassazione ha confermato la condanna a un professionista laureato in Portogallo, ma senza riconoscimento in Italia. Il titolo ottenuto in uno Stato Ue è infatti abilitativo anche in Italia alla sola condizione che il soggetto abbia presentato apposita domanda al ministero della Sanità e dopo che questo, fatte le dovute verifiche, abbia trasmesso la stessa all'ordine competente per l'iscrizione. LA SENTENZA.

L'attività di odontoiatra da parte di un cittadino Ue che abbia il diploma rilasciato da uno stato dell'Unione non è reato solo se questo ha presentato domanda al ministero della Salute che a sua volta ha trasmesso la documentazione all'Ordine competente per l'iscrizione.

**Il diploma
rilasciato da
uno stato UE
è abilitante
in Italia solo
con riconosc.
MINSAL e
iscrizione al
rispettivo
ALBO**

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

4. Gli iscritti all'albo professionale che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'ordine italiano di appartenenza.

Art. 3.

Cancellazione dall'albo professionale

1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal consiglio direttivo dell'ordine competente per territorio, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi di:

- a) perdita del godimento dei diritti civili;
- b) accertata carenza dei requisiti professionali di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 2;
- c) rinuncia all'iscrizione;
- d) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
- e) trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 2 del presente decreto.

2. La cancellazione, tranne nei casi in cui il professionista rinunci all'iscrizione, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'ORDINE



PROVVEDIMENTO DI
CANCELLAZIONE



EVENTUALE RICORSO ALLA
COMMISSIONE CENTRALE
ESERCENTI PROFESSIONI
SANITARIE

Commissione Centrale per gli Esercenti le PROF.SAN.

> Che cos'è la CCEPS

Organo di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute

> Componenti CCEPS

I componenti della Commissione vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

> Procedura ricorsi e richiesta di accesso agli atti per presa visione

Devono essere notificati secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile



Documentazione dell'area tematica

Massimario CCEPS

- > Massimario delle decisioni CCEPS 2015
12/01/2016
- > Massimario delle decisioni CCEPS 2014
23/12/2015
- > Massimario delle decisioni CCEPS 2013
9/01/2015

Preposta all'esame dei ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti dei rispettivi Ordini professionali in determinate materie :

- tenuta degli albi professionali
- irrogazione di sanzioni disciplinari
- regolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi...

La tenuta degli albi da parte dell'Ordine TSRM e PSTRP

Art. 4.

Tenuta degli albi professionali, riscossione ed erogazione dei contributi, gestione amministrativa e contabile degli ordini, sanzioni e procedimenti disciplinari

1. Gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione espletano le funzioni previste dall'art. 1, comma 3, lettera d), dall'art. 3, comma 1, lettera a) e g), e comma 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) verificare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;

g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la *tassa annuale*, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la *tassa per il rilascio dei pareri per la liqui-dazione degli onorari.*

LA GESTIONE DEL TRANSITORIO (18 MESI dall'entrata in vigore)

DM 13.3.2018 – ART. 1 C. 3

3. Agli albi di tutte le altre professioni sanitarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti attuativi dell'art. 4 della legge n. 3 del 2018. In fase di prima applicazione, gli albi delle professioni sanitarie di cui al comma 1, dalla lettera *a*) alla lettera *q*), sono costituiti ai sensi dell'art. 5.

.... in attesa delle Commissioni di Albo

Legge 3/2018 – ART. 4

er il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;

b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine;

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

3. Per gli Ordini che comprendono un'unica profes-

DM 13.3.2018 – ART. 5

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica e di assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i consigli direttivi degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione provvedono, su proposta dei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 2, all'iscrizione dei professionisti nei relativi albi.

LA GESTIONE DEL TRANSITORIO (18 MESI dall'entrata in vigore)

ART. 5

(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei Tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di Tecnico sanitario di radiologia medica e di Assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all'articolo 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i Presidenti degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. . I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre, n. 233, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i Consigli direttivi degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione provvedono, su proposta dei rappresentanti delle Associazioni di cui al comma 2, all'iscrizione dei professionisti nei relativi albi.

Sollecito MINSAL alle AMR ad avviare le procedure di cui all'art. 5



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Ufficio V- Disciplina delle professioni sanitarie
Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGPROF/VI

OGGETTO: Decreto 13 marzo 2018 concernente la costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. G.U. Serie Generale n. 77 del 03 aprile 2018.

Si segnala a codesti enti che il decreto in oggetto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 77 del 3 aprile 2018, affinché rispettivamente il CONAPS proceda ad informare i Presidenti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie e la Federazione degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dia avvio alle procedure previste dall'art. 5 del decreto stesso per la costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1 dalla lettera a) alla lettera q).

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Al Presidente del Conaps
segreteria@conaps.it

Al Presidente della Federazione degli Ordini
dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione.
federazione@pec.tsmi.org

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica e di assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i consigli direttivi degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione provvedono, su proposta dei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 2, all'iscrizione dei professionisti nei relativi albi.

LA GESTIONE DEL TRANSITORIO (18 MESI dall'entrata in vigore)

Chi sono i soggetti della fase transitoria:

1. Ordini TSRM-PSTRP;
2. Associazioni maggiormente rappresentative (**per i T.O. ANTOI**);
3. Rappresentanti delle AMR (**RAMR**) ai sensi del DM 13 marzo 2018 : da **1 A 5** su base regionale – per le professioni meno numerose anche su base interregionale e si interfacciano con con il Presidente dell'Ordine del capoluogo di Regione)

Cosa fanno i RAMR - Rappresentanti di ANTOI:

- Una volta nominati, i RAMR saranno la prima partecipazione istituzionale della professione di riferimento. **Per 18 mesi** essi svolgeranno la prima delle funzioni che la legge pone in capo alle commissioni d'albo: **"a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista"**.
- Tale funzione dei RAMR, istituzionale nell'Istituzione (supporto tecnico-amministrativo ai Presidenti degli Ordini), si concretizza nella **fase istruttoria**, alla fine della quale, se i requisiti dei candidati sono ritenuti idonei, gli stessi propongono al Cd l'iscrizione all'albo dei professionisti.

1^ CONVENTION PER I RAMR



ESPOSITORI ▾ VISITATORI ▾ CATALOGO PROGRAMMA ▾ STAMPA ▾ BIGLIETTERIA ▾

09:30 - 13:30 • Sala BEETHOVEN Centro Servizi (piano terra)

Convegno - Ingresso libero

Capienza sala: 200 posti

18 APRILE 2018 - ORDINE E ALBI

Rivolto a: Assistente sanitario, Audiometrista, Audioprotesista, Dietista, Direzione Infermieristica, Educatore, Fisioterapista, Igienista dentale, Infermiere, Infermiere pediatrico, Libero professionista, Logopedista, Ortottista, Ostetrica, Podologo, Responsabile Sanitaria/Ortopedia, Studente, Tecnico della prevenzione, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico di radiologia medica, Tecnico Fisiopatologia Cardiocircolatoria, Tecnico ortopedico, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Terapista Neuropsicomotricità Età evolutiva, Terapista occupazionale

Organizzato da: CONAPS - Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie

In collaborazione con: ORDINE TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA E PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE **Referente:** Dott. Antonio Bortone - **Email:** segreteria@conaps.it -

1a CONVENTION DELL'ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA, DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE - A quasi vent'anni dalla legge 42/1999, con la legge 3/2018 sono stati istituiti finalmente gli albi di tutte le Professioni sanitarie già regolamentate, nell'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. È stato un successo politico per le Professioni sanitarie ma principalmente un processo di riforma a tutela del Cittadino e a garanzia della qualità delle cure. Con il DM 13 marzo 2018, si apre la strada amministrativa per l'implementazione dei singoli albi professionali e prende corpo un Ordine professionale che sulla base delle stime dovrebbe raggiungere i 200.000 iscritti. Per la maggior parte delle Professioni, una stagione nuova, un compito nuovo rispetto al passato: essere Organismo sussidiario dello Stato. Tutte le Province e le Regioni saranno direttamente coinvolte nel primo vero percorso di costituzione degli Albi. Gli attuali Presidenti e Consigli direttivi degli Ordini, provinciali ed interprovinciali, nonché i Dirigenti regionali e nazionali delle Associazioni maggiormente rappresentative, sono chiamati a condividere la procedura d'iscrizione. Sono coinvolti oltre novecento rappresentanti di tutti i profili professionali interessati. Sarà una procedura complessa ma fondamentale, in quanto contribuirà, tra l'altro, a comporre il primo storico censimento dei Professionisti sanitari, definendo finalmente un'invalicabile linea di demarcazione tra chi è un Professionista sanitario vero e chi, fino a ieri, ha millantato di esserlo, valorizzando la posizione di garanzia che i primi hanno nei confronti del Cittadino.

1^ CONVENTION PER I RAMR


Procedura d'iscrizione – presentata alla 1^ Convention dell'Ordine a Bologna


Tempi e la modalità di designazione dei RAMR.

Proveremo anche a pianificare degli ulteriori momenti formativi, magari per macro-aree geografiche, al fine di accompagnare “sul campo”, l'avvio delle iscrizioni ai 19 Albi.

Senza imprevisti, auspichiamo di iniziare amministrativamente le iscrizioni agli Albi, il 14 Maggio 2018.

ISTITUZIONE ALBI: 2018





RESPONSABILITÀ

PSTRP-CONAPS

T.S.R.M.

T.S.R.M./PSTRP-CONAPS

FINE DEL TRANSITORIO (dopo 18 mesi) ELEZIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI secondo le procedure elettorali di cui al DM 15.3.2018

Legge 3/2018 – Art. 2. – (Organi).

1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

a) il presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti
più professioni;

d) il collegio dei revisori.

I NUMERI DEL COMPARTO



STUDIO DI SETTORE WM42U	COMMERCIO AL DETTAGLIO ARTICOLI MEDICALI E ORTOPEDICI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI	2.227
STUDIO DI SETTORE WD43U	FABBRICAZIONE PROTESI ORTOPEDICHE, ALTRE PROTESI ED AUSILI (INCLUSA RIPARAZIONE)	410
TOTALE AZIENDE – STUDI SETTORE		2.637

I NUMERI DEL COMPARTO



The screenshot shows the 'OpenData' portal of the Italian Ministry of Health. At the top left is the logo of the Ministero della Salute. Below it is a navigation bar with five tabs: 'Home', 'Dati', 'Cosa sono', 'Cloud', and 'Note'. A search bar is located below the navigation bar, with the text 'Che informazioni stai cercando?' and a 'Cerca' button. To the right of the search bar is a 'Ricerca avanzata' link. Below the search bar, a blue button labeled 'Fabbricanti Dispositivi su Misura - Campo Ortopedico' is visible, along with a play button icon and the text 'ATTIVITA''. The interface is clean and modern, with a blue and white color scheme.

TOTALE iscritti elenco Minsal

1.500

I NUMERI DEL COMPARTO



Ministero della Salute

I FABBISOGNI FORMATIVI DEI PROFESSIONISTI SANITARI

RISULTANZE DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI



Ministero della Salute


TECNICO ORTOPEDICO

ANALISI DOMANDA, OFFERTA E CONSEGUENTI
FABBISOGNI FORMATIVI

Regione / Prov. Aut.	Tecnici ortopedici attivi
Abruzzo	26
Basilicata	11
Calabria	91
Campania	150
Emilia Romagna	199
Friuli V.G.	20
Lazio	241
Liguria	70
Lombardia	368
Marche	81
Molise	18
Piemonte	204
Prov. Aut. Bolzano	10
Prov. Aut. Trento	29
Puglia	139
Sardegna	55
Sicilia	161
Toscana	191
Umbria	41
Valle D'Aosta	8
Veneto	161
	2274

I NUMERI DEL COMPARTO

**TECNICI
ORTOPEDICI
ATTIVI
2.274**



■ Tecnici ortopedici attivi

I NUMERI DEL COMPARTO



ALBO VOLONTARIO PUBBLICO ON-LINE DEI TECNICI ORTOPEDICI ITALIANI

[Home](#)[Chi siamo](#)[Elenco Albo](#)[Iscrizione](#)[News](#)[Sede](#)[Contatti](#)[Home](#)

RICERCA ANAGRAFICA ALBO

Cognome

Nome

Data Nascita [GG-MM-AAAA]

Provincia

Regione

NEWS

- [ANTOI e TOI NEL MONDO](#)
- [PROGRAMMAZIONE CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE](#)
- [CORSI DI LAUREA](#)

Albo volontario Pubblico on-line dei Tecnici Ortopedici Italiani

Fioto e Toi nel Mondo quali Organizzazioni consolidate e riconosciute sul territorio italiano a rappresentanza del Comparto Tecnico Ortopedico, sia aziendale, sia professionale, hanno istituito per i loro iscritti L'Albo Elettronico On-Line. Un elenco pubblico all'interno del quale saranno annoverati tutti i professionisti iscritti in possesso del titolo abilitante, suddivisi per regione di appartenenza.

[chi siamo](#)

ANTOI e TOI NEL MONDO

📅 12/10/17

ANTOI e TOI NEL MONDO si fondono in un unico organismo rappresentativo CONVEGNO/ASSEMBLEA nuova ANTOI - Associazione Nazionale Tecnici Ortopedici Italiani - Roma 3 e 4 novembre 2017 - Centro Congressi Cavour - Via Cavour,...

[Leggi](#)

AREA RISERVATA

Codice Fiscale

Password

[Password dimenticata?](#)[Iscrizione](#)

**Albo online
TECNICI
ORTOPEDICI
iscritti
1.100**

Questo traguardo
professionale della Tecnica
Ortopedica è dedicato a :

Mario Catalucci

Tecnico Ortopedico e Maestro
Ortopedico.

Fondatore ANTOI e Presidente
dal 1993 al 2002

Iscritto ANTOI n. 01 .

Ministero della salute

DECRETO 13 marzo 2018.

Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393).....

